



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

U.O. Acquisti economali

telefono 059 209 918 fax 059 209 661

via J. Barozzi, 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

Art.1. Oggetto dell'appalto

1.1 Il presente capitolato ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione e manutenzione del parco automezzi della Provincia di Modena di cui agli Allegati A e B, attraverso una rete di punti di assistenza sul territorio provinciale con cui la ditta assegnataria dovrà stipulare convenzioni.

L'appaltatore pertanto prende in consegna ai fini del presente appalto il parco automezzi della Provincia nello stato in cui si trovano.

1.2 Il parco automezzi oggetto del presente appalto, nella sua composizione attuale, è riepilogato negli Allegati A e B, con indicazione dell'anno di immatricolazione, del chilometraggio di ciascun veicolo alla data del 30/06/2016 e della percorrenza media mensile di ciascun veicolo (desunta dai dati storici).

Il parco veicoli è naturalmente soggetto ad invecchiamento e variazioni di quantità, marca e modelli.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi a suddette variazioni alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Art.2. Durata dell'appalto

2.1 Il contratto avrà durata 14 mesi dalla data di inizio del rapporto contrattuale (data di stipula del contratto o del verbale di consegna del servizio se fatto in via anticipato rispetto alla stipula del contratto come di seguito specificato).

2.2 La Provincia si riserva di risolvere, modificare o ridurre il contratto in qualsiasi momento con il solo preavviso di almeno 15 giorni, in relazione alla nuova o diversa configurazione che verrà ad assumere l'ente in forza dell'attuazione della legge 56/2014 sul riordino delle Province; nessuna indennità o rimborso è dovuto a qualsiasi titolo a causa dell'eventuale riduzione del corrispettivo o risoluzione.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di cedere il presente contratto, tutto o in parte, in relazione alle nuove funzioni della Provincia o al trasferimento delle funzioni esterne ad altri Enti.

Inoltre si applica al presente appalto l'art. 1 comma 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012 convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012.

2.3 E' facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d'urgenza, all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ricorrendo le condizioni di pubblico interesse; in tal caso il R.U.P. autorizza il direttore dell'esecuzione anticipata della prestazione .

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, previa comunicazione scritta della stazione appaltante, a continuare la prestazione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura e comunque non oltre mesi 6.

I primi quattro mesi di vigenza dell'affidamento del servizio in oggetto si considerano periodo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione del rapporto.

2.4 Durante tale periodo, qualora ritenga l'espletamento di tale servizio non opportuno e conveniente e quindi per motivi di pubblico interesse, l'Ente potrà a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, da comunicare alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o tramite PEC. In tal caso la Provincia procederà all'affidamento a favore dell'operatore economico posto al secondo posto della graduatoria.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Art.3. Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta è fissato in €160.000,00 IVA esclusa.

La Provincia si riserva l'affidamento di nuovi servizi ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 ; l'importo complessivo dei contratti (contratto principale e successivi) sarà comunque inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 l'appalto in oggetto non necessita della redazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi (DUVRI) e pertanto non sono previsti costi relativi alla sicurezza.

Art.4. Variazioni del parco automezzi

Nel corso del contratto il parco veicoli, come definito agli Allegati A e B, potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione o aumento a seguito di rottamazione o nuovi acquisti.

Di ogni variazione quantitativa verrà data tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Le variazioni del parco automezzi incidono sul corrispettivo complessivo dovuto all'appaltatore; nessuna indennità o rimborso è dovuto a qualsiasi titolo a causa dell'eventuale riduzione del corrispettivo.

Art.5. Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo mensile è dato dalla somma dei canoni offerti applicati al parco veicolare esistente nel periodo in cui la fatturazione è riferita.

Il canone mensile retribuisce tutte le attività di gestione del veicolo previste nel presente capitolato.

Nessun altro corrispettivo è dovuto all'appaltatore.

5.2 Nel caso di inserimento di automezzi dopo la pubblicazione della gara:

a) automezzi nuovi: sul canone offerto in sede di gara verrà applicato lo sconto del 20% per le auto nuove. Il canone di riferimento, per ciascun inserimento, sarà determinato assumendo quello più basso offerto in sede di gara con riferimento a:

- mezzo di uguale denominazione, alimentazione e casa costruttrice – ove presente (ad esempio, nel caso di Fiat Panda 4 x 4 sarà assunto il valore più basso offerto per quella tipologia di auto);
- mezzo avente caratteristiche analoghe, qualora negli elenchi di cui agli Allegato A e B non sia riscontrabile un mezzo di denominazione e casa costruttrice identici a quelli del mezzo di nuova acquisizione.

Lo sconto si applicherà per i primi 2 anni di vita dell'auto in questione;

b) automezzi usati: il nuovo canone verrà determinato prendendo come riferimento il canone previsto per automezzi aventi caratteristiche analoghe (cilindrata e chilometri percorsi).

Per i casi a) e b) il canone verrà computato in proporzione alla data di inserimento/mese.

Art.6. Prestazioni previste in appalto

Nel presente appalto è ricompresa ogni attività che garantisca il perfetto e continuo funzionamento del parco automezzi provinciale, la sicurezza e la conformità dei veicoli alle norme sulla circolazione stradale, con la sola esclusione degli interventi di riparazione della carrozzeria.

L'elenco delle prestazioni che si riporta di seguito ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Sono esclusi gli interventi a seguito di sinistri o atti vandalici.

6.1 Manutenzione programmata

L'appaltatore dovrà provvedere ai controlli periodici e a tutti gli interventi di manutenzione programmata (compresi materiali e mano d'opera impiegata) secondo le prescrizioni della casa costruttrice. In particolare dovrà eseguire i tagliandi previsti sulla base della percorrenza chilometrica (solo per alcune tipologie di veicoli compresi nell'allegato B, la periodicità dei tagliandi verrà calcolata sulla base delle ore di utilizzo e indipendentemente dagli interventi in precedenza effettuati).

In ogni caso, l'appaltatore dovrà provvedere ad effettuare un tagliando annuale indipendentemente dal raggiungimento di una scadenza temporale o chilometrica.

L'affidataria dichiara di conoscere lo stato manutentivo del parco veicoli in oggetto e di prenderlo in gestione nello stato in cui si trova, assumendo tutti gli obblighi previsti in relazione alla manutenzione programmata (come da prescrizioni del costruttore) indipendentemente dal chilometraggio complessivo del veicolo e degli interventi effettuati o non effettuati in precedenza.

6.2 Manutenzione ordinaria

Sono ricompresi gli interventi finalizzati alla riparazione di guasti e anomalie dei veicoli conseguenti al normale utilizzo, compresi ricambi, materiali di consumo e mano d'opera impiegata e ad esclusione delle riparazioni che derivino da atti vandalici o da sinistri.

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria anche la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, lampadine, tergilicristalli, girofari, ammortizzatori, catalizzatori, cinghie, iniettori, candelette preriscaldamento, cambio delle batterie, manutenzione delle centraline elettroniche, del cambio, della frizione, del sistema apparato freni, dell'impianto di climatizzazione, ricariche condizionatore, ecc)

6.3 Manutenzione straordinaria

L'appaltatore provvederà ad ogni intervento meccanico o elettronico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria o programmata e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (quali, ad esempio, rifacimento della frizione, sospensioni, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.) compresi quindi materiali e mano d'opera impiegata e anche in caso di garanzia scaduta o non operante.

Per i veicoli che alla data dell'intervento hanno registrato un chilometraggio superiore ai 200.000 km (250.000 km per i veicoli Diesel, 5.000 ore per i veicoli dotati di dispositivo contatore) eventuali interventi di particolare gravità (quali ad esempio la revisione totale o parziale del motore, del cambio, del differenziale) saranno a carico dell'Amministrazione nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale dell'autoveicolo (desunto dalle quotazioni Eurotax o equivalenti) e il costo dell'intervento di manutenzione straordinaria. In ogni caso, questo tipo di intervento sarà specificatamente e preventivamente concordato con la Provincia.

Per i soli veicoli di cui all'Allegato B, valgono le seguenti esclusioni:

- manutenzione e/o riparazioni ad allestimenti e attrezzature;
- materiale di usura delle benne (denti/lastre di consumo);
- interventi manutenzione straordinaria riguardanti corpo motore/cambio

6.4 Controllo fluidi

L'appaltatore provvederà al controllo periodico del livello dei fluidi (es. radiatore, lavacrystalli, olio motore, cambio, freni, ecc) e al loro rabbocco o sostituzione ogni qual volta se ne rilevi la necessità anche indipendentemente dal numero di chilometri percorsi rispetto all'ultima sostituzione effettuata.

6.5 Gommatura (ad esclusione dei veicoli di cui all'Allegato B)

L'appaltatore provvederà alla manutenzione degli pneumatici con riferimento alle verifiche della pressione e dello stato di usura dei pneumatici.

Provvederà inoltre alla sostituzione degli stessi (fornitura e montaggio di gomme nuove) in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal codice della Strada o altra disposizione di legge.

La sostituzione dovrà avvenire con pneumatici di tipo e misura corrispondenti a quelli della prima installazione.

I pneumatici termici/invernali dovranno essere di misura omologata dalla casa costruttrice del veicolo e prevista dal libretto di circolazione.

Nell'**Allegato A** al presente Capitolato sono indicati i veicoli che utilizzano nel periodo invernale gomme invernali/termiche con indicata la data dell'ultima fornitura di gomme.

La sostituzione è indipendentemente dallo stato attuale della gommatura del parco automezzi della Provincia.

L'appaltatore provvederà altresì alla turnazione, all'equilibratura, alla campanatura e alla convergenza delle ruote nonché alla riparazione delle forature.

L'appaltatore inoltre provvederà alla installazione dei pneumatici termici/invernali su tutti i veicoli che ne sono dotati (come risultanti dall'allegato A) entro il 30 ottobre di ciascun anno. Contestualmente dovrà provvedere allo smontaggio dei pneumatici estivi, al loro stoccaggio e successivo rimontaggio entro e non oltre il 30 aprile.

6.6. Recupero automezzi in avaria

Il recupero dei mezzi in avaria (con esclusione di quelli di cui all'Allegato B) dovrà essere garantito su tutto il territorio regionale 24 ore su 24 festivi compresi entro 90 minuti dalla chiamata, a tale scopo dovrà essere

fornito apposito recapito telefonico. L'intervento di recupero potrà essere effettuato mediante il traino dal punto di fermo fino al centro convenzionato più vicino, oppure con interventi risolutivi sul posto. Il costo dell'intervento di recupero si intende compreso nel canone.

6.7 Controlli periodici ai sensi di legge

L'appaltatore dovrà gestire e ottenere le relative certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (ai sensi del Nuovo Codice della Strada) e al controllo periodico delle emissioni, compresa la preparazione meccanica ed elettronica dei veicoli per invio e superamento dei suddetti controlli.

L'appaltatore provvederà altresì al pagamento delle imposte di revisione; rimangono quindi a carico della ditta aggiudicataria anche gli oneri burocratici dovuti ai versamenti di legge e le spese di agenzia.

6.8 Gestione delle scadenze

L'appaltatore si fa carico di comunicare alla Provincia le scadenze relative alla revisione periodica, comprese quelle specifiche per le auto a metano e GPL, ai tagliandi di ciascun veicolo, scadenze tasse di proprietà ed ogni altro adempimento che abbia scadenze di legge da rispettare.

Con riferimento alle tasse di proprietà l'affidatario dovrà altresì provvedere al pagamento delle medesime, con il solo riaddebito alla Provincia, del puro costo (fuori ambito IVA).

6.9 Interventi su veicoli in garanzia

L'appaltatore dovrà provvedere all'effettuazione degli interventi sui veicoli in garanzia ed alle operazioni relative ai c.d. "tagliandi" presso i centri di assistenza tecnica qualificata e garantita per la manutenzione dei veicoli e per la distribuzione dei ricambi, autorizzati ad intervenire dalla casa costruttrice nei termini di garanzia dei veicoli dislocati sul territorio provinciale.

6.10 Report statistici

L'appaltatore dovrà predisporre mensilmente e consegnare all'Amministrazione unitamente alla fattura mensile (di cui all'art. 8) un report in formato excel (file *.xls) che riporti per ciascun veicolo gli importi fatturati e la descrizione degli interventi eseguiti, la data dell'intervento, il chilometraggio del veicolo riferito a ciascun intervento eseguito, oltre eventuali interventi eseguiti al di fuori dei canoni mensili.

Tale reportistica dovrà essere redatta e consegnata anche con riferimento all'anno solare come prospetto riepilogativo contenete i dati sopra descritti.

Dovrà inoltre essere costantemente aggiornata la scheda tecnica (di cui al paragrafo 7.4) di ciascun veicolo oggetto del contratto e messa a disposizione della Provincia in versione informatizzata.

La ditta, oltre all'obbligo di cui al precedente punto 6.7, dovrà anche presentare mensilmente un programma complessivo contenente appositi scadenziari leggibili riguardanti tasse di proprietà, revisioni, e ogni altro adempimento che abbia una scadenza da rispettare per legge.

I report dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

forte.f@provincia.modena.it

frassoldati.d@provincia.modena.it

grimaldi.m@provincia.modena.it

Art.7. Modalità di erogazione del servizio:

7.1 Pianificazione

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed entro il 31 dicembre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo, l'appaltatore dovrà predisporre un cronoprogramma (organizzato per data o chilometri) relativo ad ogni singolo veicolo e relativo agli interventi di manutenzione programmata e controllo periodico.

7.2 Tempi di intervento e delle lavorazioni

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà della Provincia di Modena dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione e diagnosi presso i centri convenzionati massimo di 24 ore consecutive dalla richiesta.

La durata delle lavorazioni sono le seguenti:

- per le revisioni ed il controllo dei gas di scarico senza interventi manutentivi, l'autovettura deve essere riconsegnata il giorno del ricovero e/o entro 4 ore lavorative dal ricovero;

- per gli interventi di manutenzione ordinaria entro 8 ore lavorative dal ricovero.
- per gli interventi di manutenzione straordinaria entro 3 giorni lavorativi successivi a quello del ricovero.

Nei casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento nei tempi previsti dal presente capitolato, dovuto ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi, il centro di assistenza convenzionato dovrà comunicare immediatamente alla Provincia le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.

I tempi di accettazione e riconsegna sono documentati sulla scheda tecnica, di cui al seguente paragrafo 7.4. Dovrà comunque essere rilasciata da parte del punto convenzionato all'utilizzatore del veicolo una bolla attestante i servizi svolti che verrà firmata dall'utilizzatore stesso. Il punto convenzionato dovrà poi trasmettere al referente della Provincia l'originale e rilasciare all'utilizzatore del veicolo una copia.

7.3 Modalità di richiesta degli interventi

Ciascun automezzo oggetto di manutenzione sarà dotato di card identificativa che verrà esibita in occasione della consegna presso il centro di assistenza prima della manutenzione. La card deve riportare la denominazione dell'Operatore Economico Affidatario, la targa, il numero per l'assistenza telefonica.

Manutenzione ordinaria

I servizi di manutenzione ordinaria sono eseguiti su indicazione dei referenti della Provincia, il cui elenco nominativo sarà trasmesso contestualmente alla stipulazione del contratto, sulla base di malfunzionamenti o guasti segnalati dai conducenti.

Manutenzione programmata

I servizi di manutenzione programmata, da eseguirsi sulla base delle indicazioni delle case costruttrici, sono eseguiti a seguito di segnalazione da parte dell'Operatore Economico Affidatario, sulla base delle informazioni contenute sulla scheda tecnica (vedi art. 7.4) riportante gli estremi dell'automezzo oggetto di riparazione, quali marca e modello, data di immatricolazione, chilometraggio, ecc predisposta per ciascun automezzo.

Manutenzione straordinaria

I servizi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti su richiesta dei referenti della Provincia. Solo per i servizi di manutenzione di particolare gravità, come evidenziati nell'art. 6.3 e considerata la partecipazione della Provincia alla spesa, è necessaria conferma della Provincia dopo la presentazione del preventivo, anche a mezzo fax o e-mail. I servizi non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

7.4 Scheda tecnica

Dovrà essere redatta per ciascun veicolo un'apposita scheda tecnica che dovrà indicare le date di programmazione degli interventi (o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione. Tale scheda dovrà inoltre indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'autoveicolo con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio, ecc).

Tale scheda tecnica dovrà essere costantemente aggiornata e disponibile on line per l'Amministrazione Provinciale (e per tutti i centri di assistenza). Deve inoltre essere scaricabile in formato "xls" dal sito web dell'appaltatore.

7.5 Centri di assistenza

Entro 30 giorni dalla data di affidamento provvisorio dell'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Provincia l'elenco dei centri di assistenza convenzionati e copia delle relative convenzioni, distinti in base alla loro dislocazione nei comuni della provincia, specificando il nome o i nomi delle persone responsabili a cui l'Amministrazione potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, per lo svolgimento del servizio con la massima celerità e precisione e comunque tutte le informazioni e tutti gli adempimenti formalizzati atti a consentire lo svolgimento del servizio.

Il territorio della provincia di Modena è suddiviso in zone come nel prospetto che segue. Con riferimento a ciascuna zona e al raggio di distanza dal Comune indicato, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un numero di centri di assistenza completi non inferiore a quello indicato nella tabella che segue:

Zona	Località di riferimento	Numero di centri di assistenza completi	Km di massimo raggio di distanza dal Comune indicato
Pianura	Mirandola	1	5 km
Pianura	Carpì	2	5 km
Pianura	Modena	5	5 km
Montagna	Serramazzoni	1	10 km
Montagna	Frassinoro	1	15 km
Montagna	Lama Mocogno	1	10 km
Montagna	Pavullo n. F.	1	10 km
Montagna	Fanano	1	15 km
Pianura	Vignola	2	5 km

Si intende centro di assistenza completo quando contempla l'effettuazione delle seguenti attività: officina di riparazione meccanica, elettrauto, gommista. Queste attività non devono necessariamente essere svolte presso la stessa sede o centro convenzionato né dallo stesso soggetto giuridico.

I centri di assistenza devono possedere i seguenti requisiti:

- avere attrezzature consone ad eseguire interventi su automezzi dell'ultima generazione compresi i controlli e revisioni di legge;
- abilitazione alla manutenzione e revisione speciale per automezzi con autotrazione a metano e GPL. Per questa tipologia devono essere garantiti almeno 3 centri in tutto il territorio provinciale, di cui uno in pianura uno in montagna ed uno nella zona di Modena

L'appaltatore deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dello stesso numero di centri di assistenza come previsto dal presente capitolato.

Qualora alcuni centri di assistenza non intendano più collaborare con l'affidatario, questo procederà all'attivazione di nuove convenzioni, con gli stessi criteri indicati nel presente capitolato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del centro di assistenza o a seguito di segnalazione della Provincia.

Nel caso in cui il servizio prestato da alcuni centri di assistenza convenzionati non sia ritenuto adeguato, la Provincia potrà richiedere all'affidatario l'attivazione di nuove convenzioni.

La Provincia inoltre potrà richiedere all'affidatario di convenzionare determinati centri di assistenza che ritiene adeguati per le esigenze manutentive del parco auto della Provincia.

L'affidatario dovrà comunicare con congruo anticipo l'eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo del centro di assistenza convenzionato e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio.

L'appaltatore dovrà mantenere aggiornato l'elenco completo dei centri convenzionati ripartito per zone e con l'esatta indicazione delle competenze. Suddetto elenco dovrà essere disponibile anche on line nel sito dell'appaltatore.

7.6 Servizio di assistenza telefonica e referente aziendale

Per tutta la durata del contratto l'affidatario dovrà mettere a disposizione della Provincia di Modena un servizio di assistenza telefonica, per la ricezione e gestione di richieste inerenti le condizioni contrattuali. Tale servizio dovrà essere disponibile dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi e sarà dedicato principalmente a fornire informazioni in merito a:

- convenzioni con i centri di assistenza convenzionati;
- fatturazione;
- aggiornamento e trasmissione delle schede tecniche dei veicoli gestiti;
- problematiche varie connesse all'esecuzione del contratto.

Prima dell'inizio dell'appalto, l'assegnatario dovrà comunicare il nominativo del referente della Ditta, che seguirà la Provincia di Modena per tutte le problematiche inerenti la gestione del contratto.

Parimenti la Provincia di Modena, individuerà al proprio interno uno o più referenti cui la ditta appaltatrice potrà rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento.

7.7 Esecuzione a regola d'arte

Ogni intervento (programmato, ordinario o straordinario) dovrà essere effettuato a regola d'arte. Ogni prestazione potrà a tal fine essere controllata ed eventualmente sottoposta al collaudo, verrà inoltre verificata la corrispondenza dei ricambi e la relativa provenienza.

L'appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

In tale ipotesi la riconsegna dei veicoli si considererà, ad ogni effetto, come non avvenuta e sarà applicata a carico della ditta aggiudicataria una penale nella misura prevista dall'art. 14

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, la Provincia di Modena potrà fare eseguire le manutenzioni/riparazioni da officina di propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

7.8 Pezzi di ricambio

Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l'utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all'originale, ovvero prodotti da case che forniscono il "primo equipaggiamento" alle case produttrici e dalle stesse autorizzati, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, l'Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell'appaltatore.

7.9 Verifiche periodiche di conformità

L'autorizzazione al pagamento è subordinata all'effettuazione di una o più verifiche di conformità che potranno essere effettuate in corso di esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione. L'attività di verifica ha lo scopo di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e la corrispondenza fra i dati risultanti dalla contabilità e quelli risultanti dai documenti giustificativi, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.n.50/2016 .

7.10 Certificato di verifica di conformità, saldo e svincolo della cauzione definitiva.

Entro 60 gg dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora l'affidatario abbia regolarmente eseguito le prestazioni di capitolato, verrà rilasciato il certificato di verifica di cui all'art.111 del D.Lgs.n.50/2016.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art.8. Fatturazione e pagamenti

8.1 La fatturazione deve corrispondere alla somma dei canoni offerti applicati al parco auto esistente nel periodo in cui la fatturazione è riferita. I canoni di cui all'art. 5 rimarranno invariati per tutta la durata contrattuale. La stazione appaltante effettuerà alla ditta aggiudicataria i pagamenti entro 60 giorni dall'arrivo della fattura.

8.2 La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere alla liquidazione degli interventi effettuati presso le officine convenzionate entro 60 giorni dall'emissione delle relative fatture emesse dalle medesime officine e inviare copia delle fatture quietanziate alla stazione appaltante.

Qualora non siano rispettati tali termini e le officine convenzionate dimostrino di non aver ricevuto i suddetti pagamenti nei tempi previsti al comma precedente, la stazione appaltante sospenderà i successivi pagamenti a favore della ditta aggiudicataria, riservandosi altresì, se del caso, di escutere la cauzione per mancato rispetto delle disposizioni contrattuali.

La fatturazione dovrà essere mensile e riepilogativa dei canoni/servizi svolti nel corso del mese di riferimento.

8.3 Il pagamento delle fatture verrà disposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa e verrà liquidata solo se corredata dal resoconto globale, delle lavorazioni eseguite di cui al paragrafo 6.9. L'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici e retributivi da parte dell'aggiudicatario, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento

della corresponsione del pagamento medesimo secondo quanto disposto dall'art.30 del D.Lgs.n.50/2016 nonché in presenza di inadempienza agli obblighi in ordine al pagamento delle tasse, delle imposte e di ogni altro onere fiscale in genere e dovuti ai sensi di legge.

8.4 Ai sensi dell'articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dall'appaltatore dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Le transazioni di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.

Art.8.bis Pagamenti in regime di esercizio provvisorio

Qualora il contratto venga perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, nello stesso verrà inserita la seguente clausola: "il contratto viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" e, pertanto, è soggetto a risoluzione qualora per vincoli di finanza pubblica la provincia non possa iscrivere nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione, nonché quella di cui all'art. 2 comma 2, il contratto si intende risolto "ipso jure" a far tempo dall'avvenuta comunicazione da parte della Provincia al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntive a carico della Provincia stessa, ai sensi dell'art. 1353 del Codice civile. Con la sottoscrizione del presente contratto, peraltro la parte accetta espressamente tale clausola risolutiva e rinuncia a far valere in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa".

Art.9. Obblighi generali dell'appaltatore

9.1 Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

9.2 L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Provincia di Modena, assumendosene ogni relativa alea.

9.3 L'appaltatore si impegna inoltre espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Provincia di Modena di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Provincia di Modena;
- comunicare tempestivamente alla Provincia di Modena le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Provincia di Modena qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- tenere indenne la Provincia di Modena da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

9.4 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Provincia di Modena, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Provincia di Modena. L'appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Provincia di Modena e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Provincia di Modena e/o da terzi autorizzati.

9.5 L'appaltatore si obbliga a consentire alla Provincia di Modena di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia di Modena.

9.6 L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di Modena di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto nei luoghi che verranno indicati dalla Provincia di Modena.

Art.10. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art.11. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

11.1 La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità e sicurezza del personale dipendente, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono; il personale dovrà inoltre essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs.n. 81/2008, così come su tutte le leggi in vigore in materia di prevenzione infortuni.

11.2 Resta altresì espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere assoggettato, a cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatrice esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Provinciale nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. La mancata stipula delle assicurazioni obbligatorie è motivo di risoluzione contrattuale. La Ditta aggiudicataria verificherà il rispetto dei suddetti obblighi con riferimento ai centri di assistenza convenzionati.

Art.12. Responsabilità

12.1 L'appaltatore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Provinciale;
- a terzi e/o cose di loro proprietà;

A tal fine, la ditta appaltatrice dovrà alla stipula del contratto, dimostrare di avere una propria copertura assicurativa RCT per un massimale minimo per sinistro pari ad € 1.000.000,00. La mancanza della predetta copertura comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

12.2 L'appaltatore inoltre è responsabile per:

- i danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi.

Art.13. Cauzione provvisoria

13.1 Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri di sicurezza indicati nel bando o nell'invito. La garanzia è da prestare al momento della partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

13.2 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto **del 50 %** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti relativi a servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto **del 30%** (non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti commi) per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 o degli altri certificati previsti dall'art. 93 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs.n.50/2016.

13.4 L'offerta dev'essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui al successivo art.13bis, qualora l'offerente risultasse affidatario.

13.5 In caso di imprese riunite in raggruppamento, le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano qualora il loro possesso sia dimostrato da parte di tutte le imprese riunite nel raggruppamento stesso.

Art.13bis Cauzione definitiva

13b.1 Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o

fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

13b.2 La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

13b.3 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le stesse riduzioni previste per la garanzia per la partecipazione alla procedura.

13b.4 La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo prevista dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123 essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

13b.5 L'Amministrazione può avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione e di incamerarla per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Si richiama tutto quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

13b.6 La stazione appaltante può chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sommissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

13b.7 Si applicano le medesime riduzioni previste per la cauzione provvisoria. Nel caso di soggetti di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.50/2016, la riduzione sarà accordata qualora il possesso delle predette certificazione sia comprovato nel corso della gara.

13b.8 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Provincia di Modena può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'affidatario; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

13b.9 In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto della Provincia di Modena al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13b.10 La garanzia dovrà permanere fino alla durata del contratto e dovrà avere efficacia fino a specifica liberatoria rilasciata dalla Provincia di Modena (o a restituzione della stessa) con la quale attesterà l'assenza o definizione di eventuale controversia o eccezione sorta durante l'esecuzione del contratto.

13b.11 In caso di imprese riunite in raggruppamento, le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano qualora il loro possesso sia dimostrato da parte di tutte le imprese riunite nel raggruppamento stesso.

Art.14. Penali

14.1 Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo

Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione e diagnosi degli automezzi presso i centri di assistenza convenzionati e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, sarà applicata alla ditta appaltatrice una penale pari al 50% del canone mensile previsto per il veicolo oggetto della manutenzione o riparazione.

14.2 Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche

La mancata tenuta delle schede tecniche dei veicoli o il mancato aggiornamento delle stesse comporteranno l'applicazione di una penale pari al 2% del canone mensile complessivo, sino ad un massimo di 15 giorni decorsi i quali il ritardo costituirà mancata fornitura.

14.3 Rifiuto di prestazione dei servizi da parte di Centri di assistenza convenzionati

Qualora il centro di assistenza convenzionato, una volta contattato, rifiuti di prestare il servizio di manutenzione o di riparazione oggetto del presente contratto l'Amministrazione provvederà ad applicare alla ditta affidataria una penale pari ad € 200,00 al giorno, fino a quando la stessa ditta affidataria non sostituirà il suddetto centro di assistenza con uno nuovo ubicato nella stessa zona.

14.4 Interventi manutentivi non risolutivi

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, la Provincia si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta affidataria.

14.5 Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, la Provincia si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta affidataria.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

14.6 L'ammontare della penale applicato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, ove ciò non fosse possibile, saranno trattenuti dalla Provincia sulla cauzione definitiva. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Affidatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Provincia di Modena, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

14.7 Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale netto, poiché arrivati a questo limite, la Provincia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro Appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

Art.15. Subappalto

15.1 Il subappalto è regolato dalla normativa vigente. Il limite massimo dell'importo che potrà essere subappaltato è pari al 30% dell'importo contrattuale. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario della fornitura e le copie delle relative fatture quietanzate, dovranno poi essere trasmesse alla Provincia di Modena entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato. Qualora gli affidatari della prestazione non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Provincia di Modena sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

15.2 Il subappalto è, in ogni caso, soggetto all'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante e la volontà di ricorrervi dovrà essere dichiarata in sede di gara. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'appaltatore di consegnare al responsabile dell'esecuzione del contratto, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti ed alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Art.16. Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa

16.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 . previa diffida ad adempiere ai sensi del comma 4 del citato articolo e negli altri casi previsti dall'art. 1454 del C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore

sospendendo nel frattempo i pagamenti in corso d'effettuazione fino a definizione della vertenza qualora siano riscontrate gravi inadempienze rispetto alle modalità di prestazione del servizio ed in particolare per :

- grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione;
- sospensione o interruzione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati;
- violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali.
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, o atti di esecuzione di natura coattiva in danno all'impresa aggiudicataria .

16.2 L'Amministrazione Provinciale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) , a tutto rischio della Ditta aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC , in caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e in caso di:

- segnalazione di almeno cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel corso del mese;
- mancata presentazione o mancato aggiornamento delle schede tecniche degli autoveicoli;
- mancato ripristino del numero minimo di centri di assistenza per zona;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto dei tempi previsti dall'art. 8 "Fatturazioni e pagamenti", in tema di pagamenti alle officine convenzionate.

16.3 La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

L'Amministrazione, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara .

Art.17. Stipula del contratto

L'aggiudicatario della fornitura si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della determinazione di aggiudicazione. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

Art.18 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, responsabile del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici. Il Direttore dell'esecuzione è individuata nella Dott.ssa Donatella Frassoldati, Responsabile del l'U.O. Servizi Economali.

Art.19 Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si rende noto che i dati richiesti sono raccolti e saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti ovvero a soggetti partecipanti alla gara per la tutela dei propri interessi meritevoli di tutela giuridica, con esclusione delle parti che ciascun concorrente potrà, con motivata e comprovata dichiarazione individuare quali segreti tecnici o commerciali. Affermazioni generiche e apodittiche non saranno però considerate quali elementi per la sottrazione all'accesso.

Con la partecipazione alla presente gara l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente punto.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale

Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e 112 del D.Lgs. n.50/2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo, per i candidati esclusi, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione.

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016 , salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto Legislativo.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 21 Foro competente

Il foro del Tribunale di Modena è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Allegati:

-Allegato A

-Allegato B